

# FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1222  
Sede legale: Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 MILANO



## Familiari fiscalmente a carico

### **Regolamento recante le modalità di adesione e contribuzione al Fondo**

*(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 28 febbraio 2023)*



### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 5, comma 2, dello Statuto, definisce le modalità di adesione al Fondo per i familiari fiscalmente a carico degli iscritti (questi ultimi di seguito "iscritti principali").

### Articolo 2 – Definizione di familiare fiscalmente a carico

1. Sono familiari fiscalmente a carico i soggetti individuati come tali nel tempo dalla normativa tributaria.

### Articolo 3 – Adesione del familiare fiscalmente a carico

1. L'adesione del familiare può avvenire in un momento successivo all'adesione al Fondo dell'Iscritto principale, fintanto che quest'ultimo mantenga la sua qualifica di Iscritto.
2. La richiesta di adesione del familiare avviene tramite richiesta di adesione WEB nell'apposito applicativo in #People della intranet aziendale, stampando e firmando in originale il "**Modulo di adesione familiari fiscalmente a carico**" precompilato (in caso di iscritti dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo) o tramite richiesta di adesione no WEB richiedendo il modulo al proprio datore o Fondo (in caso di Iscritti dipendenti di Altre Società o cessati dal rapporto di lavoro), con le seguenti precisazioni:
  - a) qualora il familiare a carico sia minore di età, il modulo va sottoscritto dall'Iscritto principale e dall'eventuale diverso soggetto esercente la potestà sul minore;
  - b) nel caso in cui il familiare a carico sia maggiorenne, il modulo va sottoscritto direttamente da questi e dall'Iscritto principale.

La dichiarazione dello status di familiare fiscalmente a carico è resa al momento dell'adesione.

3. La posizione del familiare fiscalmente a carico è autonoma e distinta da quella dell'Iscritto principale. Essa è destinataria di tutte le previsioni ordinamentali del Fondo, in quanto compatibili.
4. I codici di accesso all'area riservata internet sono trasmessi ai recapiti indicati sul modulo di adesione.

Nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico sia minorenni, il soggetto che esercita la potestà genitoriale è responsabile della loro conservazione e potrà accedere alla relativa Area Riservata esclusivamente per la consultazione dei dati.

L'operatività (variazione recapiti/contatti, inserimento contributi non dedotti, switch, ecc.) è possibile utilizzando la specifica modulistica cartacea da richiedere, caso per caso, al Fondo, e sulla quale deve essere necessariamente apposta la firma di chi esercita la potestà genitoriale e, per eventuali disinvestimenti (es. anticipazioni), acquisita anche l'autorizzazione del giudice tutelare (vedi artt. 7, 9, 10 del Regolamento).

Inoltre, non potendo il minore effettuare donazioni o disporre testamento (ex art. 591 cc) nemmeno per il tramite di rappresentanti legali (genitori o tutori), è inibita la facoltà di nominare beneficiari.



### Articolo 4 – Esclusione dall'elettorato attivo e passivo

1. Gli aderenti al Fondo con qualifica di familiare fiscalmente a carico sono esclusi tanto dall'elettorato attivo quanto passivo.

### Articolo 5 – Contribuzione

1. L'ammontare della contribuzione in favore dei familiari fiscalmente a carico od effettuata da questi ultimi è libera, ma l'importo minimo di ciascun versamento contributivo non può essere inferiore a 50 Euro. Pur non essendoci l'obbligo di un versamento iniziale, si rammenta che il Fondo - in caso di posizione incapiente per oltre un anno - potrebbe avvalersi della previsione statutaria di cui all'art. 35 comma 9.
2. I versamenti contributivi possono essere effettuati tramite Servizio SDD Finanziario (Sepa Direct Debit finanziario) previa apertura della posizione, secondo la periodicità indicata dal Fondo e con un importo minimo di rata non inferiore a 50 euro.
3. I versamenti effettuati a mezzo SDD assumeranno valuta pari al 10° giorno lavorativo del mese del periodo di riferimento prescelto dall'Iscritto. Resta facoltà del Fondo apportare modifica alla data di incasso del SDD.
4. Entro il 20 dicembre di ogni anno è altresì consentito effettuare versamenti contributivi una tantum, seguendo le istruzioni specificate nel documento "Istruzioni e avvertenze per la contribuzione tramite bonifico". In caso di errori, di anomalie del bonifico e/o di mancato rispetto delle istruzioni riportate sul modulo di bonifico, di cui ai commi precedenti, la riconciliazione e la valorizzazione dei contributi avverranno solo dopo che ne siano state rimosse le menzionate discrasie, senza che nessuna responsabilità per il ritardo possa essere in alcun modo imputata al Fondo.
5. Le quote sono attribuite con la prima valorizzazione utile successiva all'incasso della rata SDD e alla corretta identificazione dell'Iscritto contribuente e dell'Iscritto beneficiario o, in caso di bonifico, con la prima valorizzazione utile successiva alla maturazione della valuta e alla corretta identificazione dell'Iscritto contribuente e dell'Iscritto beneficiario a seguito dell'abbinamento dei dati anagrafici presenti nella causale con quelli noti al Fondo.
6. In conformità all'indicazioni fornite al riguardo dalla COVIP, il familiare che perda la qualifica di "soggetto fiscalmente a carico", in caso di assunzione presso un datore di lavoro, ha la possibilità, previa specifica richiesta al Fondo, di destinare a quest'ultimo il proprio TFR.

### Articolo 6 – Deduzione dei contributi

1. La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico (nel limite di capienza del reddito minimo previsto come fiscalmente a carico, dalla normativa vigente) e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, a quello cui questo risulta a carico per la parte restante non dedotta, ma sempre nel limite di € 5.164,57 (cui concorrono gli ulteriori contributi deducibili dal soggetto che ha a carico il familiare).



L'indicato beneficio fiscale spetta al soggetto cui sono intestati i documenti comprovanti la spesa; se la persona a favore della quale sono state versate le somme è a carico di più soggetti, il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa e, nel caso in cui il documento stesso sia intestato al familiare a carico, è possibile specificare, con un'annotazione sul documento medesimo, la percentuale dell'esborso imputabile a ciascuno degli aventi diritto.

2. Nel caso in cui una parte dei contributi non siano stati dedotti né dal familiare a carico né dal soggetto di cui questi è a carico, le somme non dedotte vanno comunicate al Fondo quali "contributi non dedotti" entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento; come è stato precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E/2007, tale informazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale (ossia, a nome dello stesso familiare a carico), precisando però che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico.

### Articolo 7 – Anticipazioni

1. Nel caso di soggetto minorenni o sottoposto a tutela, l'anticipazione a valere sulla posizione dell'iscritto familiare a carico può essere richiesta dal genitore esercente la potestà o dal tutore, solo previa autorizzazione del giudice tutelare, ad esclusione dell'anticipazione per spese sanitarie in favore dell'iscritto familiare a carico.

### Articolo 8 – Perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico e cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto principale

1. In caso di perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico o di cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto principale presso una delle aziende associate al Fondo, l'iscritto familiare a carico può mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, sia in assenza di contribuzione, sia incrementandola con il proseguimento del piano contributivo.
2. La perdita del requisito di familiare fiscalmente a carico deve essere comunicata tempestivamente al Fondo, compilando adeguatamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

### Articolo 9 – Riscatto e trasferimento

1. L'iscritto con qualifica di familiare fiscalmente a carico può riscattare la posizione previdenziale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, nella misura del 100% della posizione maturata.
2. In caso di perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico conseguente all'ingresso nel mondo del lavoro l'iscritto può riscattare la posizione previdenziale a seguito della:
  - a) cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero mobilità o cassa integrazione guadagni, nella misura del 50% della posizione maturata;
  - b) cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
3. Decorsi due anni dalla data di partecipazione al Fondo l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare. Il predetto vincolo temporale non



opera nel caso in cui, a seguito dell'ingresso nel mondo del lavoro, l'aderente abbia acquisito il diritto di accesso ad un'altra forma pensionistica complementare.

4. Se l'aderente è di minore età, il diritto al riscatto o al trasferimento della posizione può essere esercitato esclusivamente su richiesta del rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno), in caso di riscatto è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare.

### **Art. 10 – Prestazioni**

1. L'aderente può richiedere le prestazioni nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 10 dello Statuto del Fondo. Nel caso di aderenti per cui permanga la qualifica di familiare a carico o che comunque non siano titolari di reddito di lavoro o d'impresa, al fine dell'individuazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare si assume l'età pensionabile vigente nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.